

12.5.2010

A7-0122/72

Emendamento 72

Toine Manders

a nome del gruppo ALDE

Relazione

A7-0122/2010

Toine Manders

Denominazione dei prodotti tessili e relativa etichettatura
COM(2009)0031 – C6-0048/2009 – 2009/0006(COD)

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

4. Se richiesto dalla legislazione di uno Stato membro, l'etichettatura e la marcatura sono redatti anche nella lingua o nelle lingue dello Stato membro sul cui territorio i prodotti tessili sono offerti in vendita o sono venduti al consumatore finale.

4. L'etichettatura può essere redatta in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione europea che risulti di facile comprensione per il consumatore finale nello Stato membro in cui i prodotti tessili sono messi a disposizione. Se del caso, le denominazioni di fibre tessili possono essere sostituite o completate da simboli non linguistici comprensibili.

Or. en

Motivazione

I consumatori sono già abituati a simboli quali il codice composto dalla lettera "E" più il numero per gli additivi alimentari. Questi numeri figurano su quasi tutte le etichette dei prodotti alimentari nell'Unione europea. Oltre a questo tipo di codice, esistono già altri simboli non linguistici per l'identificazione delle fibre utilizzate (ad esempio il simbolo della lana).